



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)
Settore IV – Urbanistica

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – COMMERCIO
P.E.C. suap@cert.comune.valenza.al.it

ORDINANZA Nr. 87 di Registro del 17 giugno 2021

OGGETTO: Disciplina delle vendite di fine stagione “anno 2021”. Saldi estivi.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 07/10/2020 all’oggetto: “Conferimento incarico di dirigente del V settore “Lavori Pubblici” e del VII settore “Urbanistica” e attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 28/01/2021 all’oggetto “Delibera n. 1/2021 – variazione organigramma dell’ente”;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 107;

PREMESSO CHE:

- Il comma 2 dell’art.14 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. dispone che la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 3-8048 ha fissato il calendario dei saldi di fine stagione per l’anno 2019 e precisamente:
 - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania
 - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;

VISTO l’art. 15 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, “riforma della disciplina relativa al settore del commercio” e s.m.i.;

VISTO l’art. 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 in materia di regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;

VISTI gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 15 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 24 ottobre 2016, n.16-4101;

VISTA la D.G.R. 12 dicembre 2018, n.3-8048;

VISTA la nota della Regione Piemonte, direzione Competitività del Sistema regionale Settore Commercio e terziario del 21/07/2016 con oggetto: Vendite di fine Stagione: "Saldi" - Approvazione documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 luglio 2016. Comunicazione;

RITENUTO di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dal comma 2 dell'art. 14 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 così come modificato dalla L. R. 11 marzo 2015 n. 3 e s.m.i., alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi, nonché alla disciplina delle vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;

SENTITI i rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative sul territorio comunale;

PRESO ATTO dell'orientamento espresso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome - Commissione Attività Produttive - Commercio, del 24/03/2011, che ha individuato quale data di inizio per le vendite di fine stagione invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, e il primo sabato del mese di Luglio per quelle estive, nonché del successivo atto approvato in data 7 luglio 2016 recante integrazione al succitato documento nel quale, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni e Province autonome concordano:

- di confermare il documento approvato in data 24 marzo 2011 che stabilisce nell'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione le scadenze indicate nel paragrafo precedente;
- di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;

VISTA la nota della Regione Piemonte, Assessorato Cultura, Turismo e Commercio prot. 608 del 03/06/2021 la quale conferma che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo decorrerà dal 3 luglio 2021 e che ai sensi dell'art. 14 bis della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 16;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n.1/2015 del 28.04.2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento" come modificata ed integrata con Direttiva Segretario Generale n.1/2016 del 28.01.2016;
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: " Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.8 sui controlli interni - condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

DICHIARATO che non sussistono, in capo al sottoscritto Dirigente, situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 del D.P.R. nr. 62/2013 – "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

DISPONE

Le vendite di fine stagione (saldi estivi) da tenersi nell'anno 2021 sono regolamentate come segue:

1. Periodi di svolgimento:

- data di inizio sabato 03 luglio 2021, data termine venerdì 27 agosto 2021(compreso), per una durata massima di otto settimane consecutive.
2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento, e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.
 3. Per i prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne ed interne o sui banchi di vendita, ovunque collocati, lo sconto o il ribasso devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico, come deve essere esposto il prezzo finale scontato. Prezzi e percentuali di sconto dovranno essere indicati in modo chiaro e ben leggibili.
 4. E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 3.
 5. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto o ribasso praticate, e l'indicazione della durata. Qualora siano indicate più percentuali di sconto o ribasso, per le stesse dovranno essere usati eguali caratteri tipografici.
 6. Nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale scontato.
 7. In ogni caso nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.
 8. Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
 9. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori, approvato il 06/09/2005 n. 206.
 10. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi estivi (a partire dal 03/06/2021 e fino al 02/07/2021 compreso) non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", così come definite dall'art.15, comma 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La presente Ordinanza annulla le precedenti disposizioni locali in materia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito istituzionale dell'Ente dal 17/06/2021 al 27/08/2021 e sarà possibile, pertanto, prenderne visione sul sito www.comune.valenza.al.it alla voce [albo pretorio](#).

Si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 14/03/2013 n.33, del successivo D.Lgs. n. 97/2016 nonché la Deliberazione di Giunta Comunale

n.25 del 23/03/2021 – Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di 1° livello: provvedimenti – sottosezione di 2° livello – provvedimenti dei Dirigenti amministrativi.

SANZIONI:

Le violazioni delle norme nazionali e regionali e delle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione, ai sensi dell'art. 22 c.3 del D.Lgs. 114/98 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

Valenza, 17 giugno 2021

IL DIRIGENTE
(Ing. Maurizio FASCILOLO)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/00, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Valenza, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Settore Urbanistica e Attività Produttive.

Responsabile: Ing. Maurizio FASCILOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n° 241 e s.m.i., si informa che avverso il presente atto può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica e/o pubblicazione dello stesso, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto.